

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Precetto: il vizio di notificazione rileva solo se è tanto grave da determinare inesistenza

Il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall'artt. 480 c.p.c.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 23.6.2014, n. 14209

...omissis...

Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 139, 617 e 156 c.p.c., nonché la sussistenza del vizio di motivazione, evidenziando che, contrariamente a quanto riportato nella motivazione della sentenza impugnata, essi avevano proposto opposizione al pignoramento facendo riferimento esclusivamente ad una nullità precedente ad esso, concernente la notifica dell'atto di precetto, effettuata presso il luogo di lavoro dei ricorrenti ed in Comune diverso rispetto al loro luogo di residenza, che travolgeva anche le attività successive. Rilevano che tale modalità di notificazione, non rispettosa dell'ordine fissato dall'art. 139 c.p.c., aveva impedito al precetto di esplicare il suo scopo e quindi di consentire ai debitori di adempiere evitando in tal modo il pignoramento ed il relativo aggravio di spese.

Il motivo è fondato e va accolto.

Non vi è dubbio che non sia stato rispettato nell'effettuare la notifica dell'atto di precetto l'ordine dei luoghi presso i quali tentare la notifica, fissato a pena di nullità dall'art. 139 c.p.c., e che la stessa sia stata tentata direttamente, ed eseguita, esclusivamente presso il laboratorio fotografico di dove i ricorrenti lavoravano, ed ivi ricevuta dalla figlia, anziché presso la loro residenza in

L'opposizione da loro introdotta, con la quale si deduce esclusivamente la nullità della notifica del precetto stesso, è stata proposta solo in data quando cioè il pignoramento mobiliare a carico dei debitori M. e B., odierni ricorrenti, era stato già eseguito (l'esecuzione del pignoramento è avvenuta il giorno Pertanto non si può ritenere, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di merito, che nel caso di specie la nullità della notifica dell'atto di precetto sia stata sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria può intervenire qualora sia provato, dalla stessa proposizione dell'opposizione, che l'opponente abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento, ovvero in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese.

Nel caso di specie invece i ricorrenti sono venuti a conoscenza della precedente notifica del precetto soltanto con la notificazione dell'atto di pignoramento, che ha consentito loro di proporre una tempestiva opposizione agli atti esecutivi con la quale però non svolgono alcuna argomentazione in merito alla legittimità o meno del pignoramento, ma si dolgono esclusivamente di non aver potuto evitare il pignoramento stesso, non avendo ricevuto in tempo il precetto.

Pertanto, la predetta nullità non può ritenersi sanata per il conseguimento dello scopo in quanto nel caso di specie i debitori non hanno neppure avuto a disposizione un termine per adempiere inferiore ai dieci giorni concessi dalla legge, ma sono stati in assoluto privati della possibilità di adempiere spontaneamente evitando il pignoramento, avendo avuto conoscenza della notifica del precetto a pignoramento già eseguito.

La sentenza impugnata va quindi cassata, in conformità al principio di diritto già espresso da Cass. n. 13038 del 20/13, secondo il quale il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notificazione, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall'artt. 480 cod. proc. civ..

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte ex art. 384

c.p.c., comma 2 può decidere la causa nel merito e dichiarare la nullità della notificazione dell'atto di precetto eseguito da nei confronti di nonchè, consequenzialmente, la nullità del pignoramento mobiliare eseguito il eseguito dal a carico dei ricorrenti in mancanza di un precedente valido precetto.

Le spese del giudizio di primo grado e di cassazione possono essere compensate stante la particolarità della questione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, dichiara la nullità della notifica dell'atto di precetto eseguito da nei confronti di nonchè del successivo pignoramento mobiliare. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 29 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2014

La Nuova Procedura Civile